



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO  
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

**VISTO** il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare l'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 che all'art. 100, comma 2, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con "*le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)*";

**VISTO** il comma 4 del sopraccitato decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, *“l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a € 2.500 (duemilacinquecento)”*;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all’aggiornamento delle misure dei canoni annui per l’anno 2023;

**CONSIDERATO** che l’Istituto nazionale di statistica, riscontrando la richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n.10730 in data 18 ottobre 2022, che per il periodo settembre 2021 - settembre 2022, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al **+8,6%** e, con nota prot. n. 13166 in data 30 novembre 2022, che l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al **+41,7 %**;

**VISTO** che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2021 - settembre 2022, ultimo mese utile, ai fini della rideterminazione del canone dal **1° gennaio 2023**, è pari a **+25,15 %**;

## **DECRETA**

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2023, **applicando l’adeguamento del +25.15% (venticinquevirgolaquindicipercento) alle misure unitarie dei canoni determinati per l’anno 2022.**

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2023.

4. La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, di € 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) è aggiornata a € 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) a decorrere dal 1° gennaio 2023

5 La misura minima di € 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite

minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Di Matteo

F.to digitalmente